

Art. 37
Tredicesima e Quattordicesima mensilità'

1. Oltre alle normali competenze mensili, ai lavoratori saranno corrisposte ulteriori due mensilità (13a e 14a), di importo pari alla retribuzione spettante come disciplinata dal punto 1 dell'art. 35 ("struttura retributiva")⁽¹⁾, per i mesi di seguito specificati:
 - la 13a in occasione della ricorrenza natalizia;
 - la 14a unitamente alle competenze del mese di giugno.
2. Queste due mensilità aggiuntive sono riferite ad anno solare e quindi "maturano" da gennaio a dicembre di ciascun anno.
3. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno o nel caso di assenza non retribuita, il lavoratore, non in prova, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare di tali mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

⁽¹⁾ Per il personale di Aziende ENEL (ed ex Enel), in forza alla data del 1.7.01, verranno computate, nella retribuzione utile agli effetti della tredicesima e della quattordicesima mensilità, le seguenti indennità e compensi: assegni "ad personam" per riduzioni di orario, l'assegno "ad personam" spettante, in base alla Norma Transitoria annessa all'art. 3 del C.c.l. 21 aprile 1970, agli uscieri e fattorini; l'assegno "ad personam" spettante, in base alla Norma Transitoria annessa all'art. 3 del C.c.l. 21 aprile 1970, ai lavoratori di cui alla lettera b) dell'articolo stesso; l'assegno "ad personam" spettante, in base alla Norma Transitoria annessa all'art. 3 del C.c.l. 29 maggio 1973, ai lavoratori di cui alla lettera b) dell'articolo stesso; l'assegno "ad personam" spettante, in base alla Norma Transitoria annessa all'art. 3 del C.c.l. 25 gennaio 1983, ai lavoratori di cui alla lettera b) dell'art. 3 C.c.l. 1° agosto 1979.